

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Matteo Quadranti  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 14 febbraio 2018 n. 14.18 Ticino e Grigioni – uniti o disuniti sulle società bucaletterie nel Moesano?

Signor deputato,

dopo aver interpellato l'Ufficio del registro di commercio, la Polizia cantonale, come pure l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, diamo risposta alle domande da lei poste nella summenzionata interrogazione.

Relativamente alla questione delle società bucaletterie, si rinvia alla risposta 1. febbraio 2017 del Governo sullo stesso tema all'interrogazione n. 176.16 "Ticino terra di bucaletterie e aziende fantasma?", come pure si rimanda al Rapporto del Consiglio di Stato del 15 novembre 2017 sulla mozione 19 giugno 2017 "Criminalità organizzata: il Ticino non venga lasciato solo" (messaggio n. 7459).

#### 1. Quali misure concrete vengono adottate o sono previste sulla base degli incontri avuti con il Governo grigionese per quanto attiene alle problematiche sopra indicate ?

Come abbiamo avuto modo di indicare nel citato Rapporto del 15 novembre 2017 sulla mozione 19 giugno 2017 "Criminalità organizzata: il Ticino non venga lasciato solo", specificatamente per quanto attiene alle società bucaletterie già dal 2015 il Direttore del Dipartimento delle istituzioni aveva interpellato a più riprese il suo omologo retico, onde instaurare una maggiore collaborazione su questo fronte, una collaborazione confermata dal Canton Grigioni nella risposta 30 agosto 2017 all'interpellanza Wellig concernente società bucaletterie e permessi di residenza B nel Moesano, di cui è testimonianza anche l'incontro fra i due Consiglieri di Stato avvenuto a Bellinzona alla fine di ottobre 2017.

L'Ufficio della migrazione del Canton Ticino (UM) ha intensificato gli scambi con l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro del Canton Grigioni (KIGA GR), il quale segnala le ditte con sede nel Canton Grigioni alle quali viene revocato lo statuto di datore di lavoro qualora le stesse impieghino titolari di permessi nel nostro Cantone. Sulla base delle segnalazioni pervenute, l'UM procede ad una rivalutazione dei permessi con particolare riferimento alla conservazione o meno dello statuto di lavoratore ai sensi dell'Accordo di libera circolazione. Osserviamo inoltre che, con atto parlamentare del 14 febbraio 2017, la deputata grigionese Nicoletta Noi-Togni e altri cofirmatari (Incarico Noi-Togni concernente provvedimenti da adottare da parte del Cantone nei confronti di chi vuole registrare una ditta o istituzione nei Grigioni) hanno chiesto "che vengano adottate tutte le misure a disposizione del Cantone dei Grigioni, sul modello di quanto già in atto nel Canton Ticino (recentemente il Consigliere federale Cassis ha dichiarato che quanto ha il Ticino è permesso perché esiste uno stato di necessità e questo va anche per le vallate del GI)

*affinché si attui una prevenzione articolata ed efficace contro il crimine organizzato e i comportamenti malavitosi, a tutela della popolazione e del buon nome del Cantone e della sua economia" (<https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20180214Noi-Togni09.aspx>). Rileviamo anche che il Governo grigionese, in data 22 marzo 2018, ha dato risposta alla petizione "Moesano pulito" riguardo alle società bucalettere nella Regione Moesa nel modo seguente: "I promotori della petizione chiedono indagini a tappeto e approfondite da parte delle autorità cantonali. In tal modo si intende stabilire eventuali fatti di rilevanza penale a carico di società fittizie o di comodo nel Moesano. Il Governo segue con attenzione l'evoluzione concernente le società bucalettere nella Regione Moesa e prende sul serio la situazione. Esso riconosce e comprende la preoccupazione da parte dei comuni, della politica e della popolazione della Regione Moesa per via del crescente numero di società bucalettere. Il Governo non tollera abusi. Di conseguenza, società vengono sottoposte a controlli alla ricerca di irregolarità. Le autorità cantonali fanno ricorso a tutte le possibilità che rientrano nella loro competenza e già dal 2016 adottano provvedimenti mirati a evitare abusi in relazione alla costituzione di società bucalettere. Ad esempio è stata intensificata e coordinata maggiormente la collaborazione tra i servizi interessati del Cantone, ossia il registro di commercio, l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro, l'Ufficio della migrazione e del diritto civile nonché la Polizia cantonale. Ditte insediate nella Regione Moesa che intendono farsi iscrivere nel registro di commercio sono soggette a una rigorosa vigilanza. Già da diverso tempo la Polizia cantonale svolge inchieste preliminari. In presenza di sospette irregolarità o di sospette condotte criminali vengono adottate le misure corrispondenti e avviati procedimenti penali. L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro controlla che le ditte che occupano lavoratori rispettino le disposizioni in materia di distacco di personale. Se permessi di soggiorno vengono ottenuti con l'inganno, l'Ufficio della migrazione e del diritto civile può prendere in esame la revoca di tali permessi. Il margine di intervento del Cantone tuttavia è limitato, soprattutto per via del diritto federale di rango superiore. In linea di principio una società bucalettera è legale. Il diritto federale disciplina i requisiti per la costituzione e l'iscrizione nel registro di commercio. Il Cantone deve muoversi all'interno di questo margine. Il Cantone ha assoluto bisogno anche della collaborazione da parte dei comuni. Per tale ragione nel mese di gennaio 2018 due rappresentanti del Governo, collaboratori delle autorità cantonali competenti nonché rappresentanti dei comuni e della Regione Moesa hanno discusso la situazione in maniera approfondita e analizzato i problemi e le possibili misure. In sintesi i comuni della Regione Moesa e il Cantone hanno deciso di approfondire ulteriori sforzi, di rafforzare i provvedimenti, la collaborazione e il coordinamento nonché di unire le forze al fine di contrastare insieme la costituzione abusiva di società bucalettere nella Regione Moesa. In questo senso viene dato seguito alla petizione <https://www.gr.ch/IT/media/Comunicati/MMStaka/2018/Seiten/2018032201.aspx>.*

**2. Quali misure di prevenzione antiriciclaggio e anticrimine finanziario vengono adottate – se sono adottate o previste – dalle autorità di polizia ticinesi, anche ma non solo, per prevenire che la piazza finanziaria ticinese diventi luogo di affaristi e truffatori?**

È innanzitutto necessario evidenziare che la problematica descritta coinvolge non solo la piazza finanziaria intesa come società finanziarie e/o fiduciarie, ma anche "semplici" persone giuridiche i cui scopi sociali differiscono e divergono notevolmente persino dal settore terziario.

Si osserva che l'ambito giuridico suscettibile di influenzare, regolamentare e contrastare il fenomeno descritto nell'atto parlamentare in esame, è di competenza federale. In questo senso, l'esistenza di una regolamentazione federale in ambito del diritto societario (Codice delle obbligazioni; RS 220), di procedura di esecuzione e fallimento (Legge federale sulla esecuzione e fallimento; RS 281), e circa il Registro di commercio (Ordinanza sul registro di commercio; RS 221.441) argina considerevolmente, a non averne dubbio, l'intervento delle autorità cantonali in materia di prevenzione.

Le attività legate alla gestione patrimoniale sono sempre più disciplinate da norme federali e internazionali. Gli intermediari finanziari, elencati all'art. 2 della legge del 10 ottobre 1997 relativa

alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, LRD (banche, direzioni di fondi, commercianti di valori mobiliari, ecc.) sono direttamente sottoposti alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e devono pertanto ottenere da questa un'autorizzazione specifica. Anziché ottenere l'autorizzazione, gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD (persone che a titolo professionale accettano, custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli) possono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto dalla FINMA stessa (art. 14 LRD).

È compito dell'Autorità federale verificare se chi esercita l'attività di intermediario finanziario sia autorizzato o affiliato a un organismo di autodisciplina e vigilare sugli stessi (art. 18 cpv. 1 lett. b LRD), anche nel caso in cui si tratti di un avvocato o un notaio. La FINMA autorizza pertanto l'esercizio delle attività da parte delle imprese e delle organizzazioni sottoposte alla vigilanza e ne sorveglia l'ottemperanza alle leggi, alle ordinanze, alle direttive e ai regolamenti nonché il mantenimento della conformità ai requisiti per l'autorizzazione. In caso di necessità e ai sensi della legge, adotta sanzioni, presta assistenza amministrativa e disciplina in materia, ovvero collabora alla modifica di leggi e delle rispettive ordinanze, emana circolari e, se legittimata, ordinanze proprie. Inoltre è responsabile del riconoscimento degli organismi di autodisciplina ([https://www.finma.ch/FinmaArchiv/bpv/download/i/i\\_InK%C3%BCrze.pdf](https://www.finma.ch/FinmaArchiv/bpv/download/i/i_InK%C3%BCrze.pdf)). Si rimanda a quanto esposto dal Consiglio di Stato nella risposta all'interrogazione 9 giugno 2014 n. 118.14 presentata dalla deputata Michela Delcò Petralli dal titolo "Sottobosco finanziamento ticinese: quale prevenzione?", come pure nella risposta del 18 ottobre 2017 all'interrogazione n. 133.17 del 16 giugno 2017 "Infiltrazioni mafiose". Gli intermediari finanziari sono sottoposti ad obblighi di diligenza (identificazione della controparte, accertamento dell'avente diritto economico), come pure ad obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 3ss., in particolare art. 9 LRD) all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Tale autorità, sezione dell'Ufficio federale di polizia, funge da filtro e da tramite fra gli intermediari finanziari e le autorità inquirenti. È l'ufficio centrale nazionale che, in virtù della LRD riceve, analizza ed eventualmente trasmette alle autorità inquirenti, le comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari concernenti il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i valori patrimoniali di illecita provenienza e le organizzazioni criminali. MROS ogni anno pubblica un rapporto contenente statistiche anonimizzate sull'evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera, ricavandone delle tipologie che trasmette agli intermediari finanziari ai fini della loro formazione (<https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html>).

Il Canton Ticino è l'unico ad aver adottato una legge sulle attività fiduciarie (Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1. dicembre 2009, LFid, R.L. 11.1.4.1), condizionandole all'ottenimento di una specifica autorizzazione, ciò che costituisce già di per sé una forma di prevenzione che altri Cantoni non hanno. Tale atto normativo si applica alle attività di fiduciario commercialista, fiduciario immobiliare e fiduciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale. L'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario esercita la vigilanza sulle persone iscritte nell'albo dei fiduciari. Lo scorso giugno le Camere federali hanno adottato le nuove leggi sui servizi finanziari (LSF) e sugli istituti finanziari (LIFin). La LSF disciplina le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e per l'offerta di strumenti finanziari. La LIFin introduce una normativa differenziata in materia di vigilanza per gli istituti finanziari (gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare). La novità principale consiste nell'assoggettamento alla vigilanza prudenziale dei gestori di patrimoni di clienti individuali, dei gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza nonché dei trustee. Al riguardo, non tutti gli istituti finanziari sono sottoposti alla vigilanza della FINMA. La vigilanza prudenziale sui gestori di patrimoni di clienti individuali e sui trustee spetta a un organismo di vigilanza indipendente nella sua attività (ma autorizzato dalla FINMA), fermo restando che possono esistere anche diversi organismi di vigilanza (<https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/wirtschaft--waehrung--finanzplatz/finanzmarktpolitik/figleg-finig.html#>).

Alla luce dell'entrata in vigore delle due nuove leggi nel corso della metà del prossimo anno, il nostro Cantone sta predisponendo le necessarie modifiche della LFid, che si intende quindi

mantenere, visto che in questi anni, ha dimostrato e sta dimostrando tutta la sua utilità. Va anche detto che il nostro Cantone fronteggia sfide e minacce che differiscono indiscutibilmente rispetto a quelli a cui sono confrontati altri Cantoni. La vicinanza e gli stretti contatti con la vicina Italia – afflitta in maniera importante dalla crisi economica – generano, d'altro canto, una pressione ed oneri non indifferenti. Lo scrivente Consiglio, tiene comunque a rilevare che le suddette peculiarità vengono pedissequamente segnalate e sollecitate alle omologhe Autorità federali.

Va detto che nonostante la limitata competenza legislativa cantonale in ambito preventivo, i Cantoni hanno sviluppato – nel rispetto dei margini imposti – delle politiche repressive, le quali, ancorandosi a sanzioni certe e severe, hanno pure permesso di approdare ad una prevenzione supplementare. Lo scrivente Consiglio, in tal senso, in collaborazione con le competenti autorità, scandaglia e pondera costantemente le numerose misure e le soluzioni pratiche atte ad apportare chiarezza, fluidità e sicurezza alla problematica in oggetto. In concreto, questo Consiglio osserva che nel Cantone Ticino, si sta prestando anzitutto particolare attenzione ai fallimenti abusivi, segnatamente migliorando la collaborazione fra le varie autorità coinvolte. Approfondimenti e misure su questa delicata tematica sono attualmente in corso e coinvolgeranno anche il Ministero pubblico. Per quanto concerne gli esercizi pubblici, il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Sezione polizia amministrativa, tramite ispezioni, effettua un controllo capillare del territorio. Inoltre, la Polizia cantonale collabora con fedpol monitorando alcuni aspetti legati al fenomeno della criminalità organizzata (spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio, prostituzione e reati contro l'integrità).

- 3. L'Osservatorio delle dinamiche economiche del Cantone non potrebbe essere incaricato di raccogliere dati mirati relativamente a questa tematica? E gli Uffici registri di commercio del Ticino e del Grigioni non potrebbero passare informazioni anche alle autorità di polizia quando si tratta di società finanziarie o parafinanziarie affinché si monitorino le loro persone e le attività anche in Ticino?**

Lo scrivente Consiglio valuterà con attenzione la proposta di incaricare l'Osservatorio delle dinamiche del Cantone di raccogliere dati mirati relativamente a questa tematica, nel contesto delle suindicate analisi attualmente in corso.

L'Ufficio del registro di commercio è tenuto ad eseguire delle verifiche preliminari, vale a dire prima di effettuare l'iscrizione nel registro di commercio, per quanto concerne gli enti giuridici che operano nel settore finanziario, qualora si renda necessaria un'autorizzazione da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Ciò è da ricondurre al fatto che vi è una base legale a livello di diritto federale. Secondo l'art. 3 cpv. 1 della Legge sulle banche (LBCR) la banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta. L'art. 3 cpv. 3 LBCR prevede inoltre che la banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA. Secondo l'art. 5 dell'Ordinanza FINMA sulle banche estere (OBE-FINMA) la banca estera può notificare la succursale per l'iscrizione nel registro di commercio solo se la FINMA le ha concesso l'autorizzazione per la sua istituzione. Al momento dell'istanza di iscrizione, qualora l'ente giuridico non disponga ancora di una tale autorizzazione, l'Ufficio del registro di commercio rinvia lo stesso alla FINMA e sospende l'iscrizione fino al momento del ricevimento della relativa decisione di autorizzazione. Nel caso in cui non possa essere fornita la decisione di autorizzazione, l'istanza di iscrizione nel registro di commercio viene rifiutata. Si rileva che secondo l'art. 1 cpv. 3 lett. b LBCR gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria, non soggiacciono a tale legge. Una verifica preliminare da parte dell'Ufficio del registro di commercio avviene anche per gli enti giuridici che operano nell'ambito della Legge federale sugli

investimenti collettivi di capitale (cfr. art. 13 cpv. 5 LICol). Va inoltre rilevato che, secondo l'art. 29b cpv. 5 dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol), il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale può iscrivere la succursale nel registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto dalla FINMA l'autorizzazione per la sua istituzione. Enti giuridici che operano in tale settore sono tuttavia poco diffusi nel Canton Ticino. L'autorizzazione da parte della FINMA deve essere presentata all'Ufficio del registro di commercio contestualmente all'istanza di iscrizione anche in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione private (art. 4 cpv. 3 dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private). Per quanto concerne le altre attività legate al settore finanziario, le quali non sono soggette ad un'autorizzazione da parte della FINMA, ma che rientrano ad es. nel campo d'applicazione della LFid, non vi è una base legale per poter sospendere l'iscrizione nel registro di commercio fino all'ottenimento della relativa autorizzazione. In questi casi l'Ufficio del registro di commercio è quindi tenuto ad effettuare l'iscrizione senza poter svolgere ulteriori accertamenti, a condizione che siano adempiute tutte le condizioni previste dal Codice delle obbligazioni (CO) e dall'Ordinanza sul registro di commercio (ORC). Va infine precisato che l'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino collabora già con le autorità di polizia, fornendo loro a richiesta informazioni rilevanti per eventuali inchieste o indagini aperte nei confronti di enti giuridici iscritti nel registro di commercio o di persone fisiche legate a questi ultimi. Tale collaborazione può tuttavia avvenire unicamente entro i limiti stabiliti dal segreto d'ufficio.

4. Di quali dati dispone, e in caso non ne disponesse non ritiene di doverli raccogliere, al fine di comprendere quale sia la lista delle società finanziarie create in Grigioni o trasferitesi in Grigioni e di fare accertare quali hanno anche uffici in Ticino oppure operano attraverso dipendenti in Ticino e cercano clienti investitori dal e in Ticino?

Lo scrivente Consiglio ha già approfondito la questione delle società bucalettere nella parte italoфона del Canton Grigioni nel Rapporto del 15 novembre 2017 sulla mozione 19 giugno 2017 "Criminalità organizzata: il Ticino non venga lasciato solo!" (messaggio n. 7459), alla quale qui si rimanda. Il Rapporto comprende in particolare due tabelle redatte dall'Ufficio del registro di commercio che illustrano i trasferimenti di sede degli ultimi 5 anni (partenza per il Canton Grigioni e arrivo dal Canton Grigioni). L'Ufficio del registro di commercio, su richiesta del Dipartimento delle istituzioni ha inoltre provveduto ad analizzare nel dettaglio gli estratti del registro di commercio del Canton Ticino relativi alle società che negli ultimi anni (2013-2017) hanno trasferito la propria sede sociale nel Canton Grigioni, rispettivamente sono giunte dal Canton Grigioni. Dalla medesima è emerso che per quanto concerne le partenze verso il Grigioni italiano, diverse società hanno all'interno del proprio scopo un'attività legata al settore fiduciario. Un numero importante di società opera invece in Ticino nel settore edilizio ed il loro trasferimento di sede è aumentato in maniera progressiva nel corso degli anni. Seppur in maniera meno marcata rispetto al settore fiduciario ed edilizio, anche in quello degli esercizi pubblici è stato registrato un certo numero di società che hanno trasferito la sede nei Grigioni. È stato infine rilevato che nel corso del 2017 alcune delle società trasferite presentavano nel loro scopo attività legate al settore dell'informatica.

La tabella sottostante riassume l'esito di questa verifica (va tenuto in considerazione che alcune società sono state considerate più volte in quanto presentano degli scopi multipli, ad esempio alcune operavano sia nel settore fiduciario, sia in quello edilizio):

Anno / settore scopo	2013	2014	2015	2016	2017
fiduciario	22	34	38	36	22
edilizio	3	11	15	20	15
esercizi pubblici	7	4	5	8	3
Altro	2	14	24	29	27
<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>63</b>	<b>82</b>	<b>93</b>	<b>67</b>

Relativamente all'arrivo di società dal Grigioni italiano, il risultato si rivela sorprendente poiché, tenuto conto delle proporzioni numeriche, la tipologia delle società provenienti dal Canton Grigioni è affine a quelle partite:

Anno / settore scopo	2013	2014	2015	2016	2017
fiduciario	3	12	9	8	9
edilizio		4	5	6	4
esercizi pubblici	3	3	3	3	
altro	6	7	12	22	3
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>16</b>

Come si può vedere dalle tabelle sopra indicate, nel corso dell'anno 2016, degli enti giuridici che hanno trasferito la propria sede legale dal Cantone Ticino al Grigioni italiano, 36 operavano nel settore fiduciario. Nel corso del 2017, gli enti giuridici trasferitisi dal Ticino nei Grigioni italiano che operavano nel settore fiduciario sono stati invece 22.

5. **Quante ispezioni sono state fatte nel 2017 presso succursali, uffici e dipendenti in Ticino di queste società finanziarie con sede nel Moesano, denunciandole al Ministero pubblico per esercizio abusivo della professione di fiduciario e alla FINMA per esercizio della professione di intermediario finanziario senza essersi assoggettato alla vigilanza in conformità della legge federale antiriciclaggio?**

Di principio, l'attività dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (in seguito: Autorità di vigilanza) concerne anche puntuali verifiche sull'esercizio o meno dell'attività fiduciaria da parte di persone fisiche, società di persone e persone giuridiche in Ticino o fuori Cantone, eseguite di propria iniziativa o a seguito di eventuali segnalazioni, nonché il perseguimento penale dei casi di esercizio abusivo semplice ad esse relative.

È doveroso sottolineare che, per quanto attiene società aventi sede fuori Cantone, ma con una succursale in Ticino, quest'ultima può, giusta gli artt. 6 cpv. 1 e 2 lett. f) LFid, esercitare attività disciplinate dalla stessa, se al suo interno opera un fiduciario autorizzato che sia attivo professionalmente nella medesima e sia iscritto nel Registro di commercio come direttore o gerente. Il controllo sugli offerenti extra-cantionali che svolgono attività fiduciarie su suolo ticinese senza autorizzazione rientra pertanto già nelle usuali attività di verifica.

Negli ultimi anni l'Autorità di vigilanza sta osservando una preoccupante tendenza, che coinvolge comunque una minoranza di fiduciari o aspiranti tali, secondo cui alcune persone aventi il loro centro d'interesse professionale nel Canton Ticino spostano (fittiziamente) la sede in altri Cantoni limitrofi, pensando così di eludere le condizioni autorizzative per l'accesso alla professione di fiduciario, come pure di sfuggire all'imposizione fiscale e al pagamento delle tasse, degli oneri sociali e lasciando dietro di sé situazioni debitorie disastrose, che spesso si trascinano anche fuori Cantone. In ordine a società iscritte nel Registro di commercio del Cantone dei Grigioni, ma con adombrata operatività in Ticino, l'Autorità di vigilanza è intervenuta tra il 2017 e l'inizio dell'anno in corso con accertamenti diretti basati sull'art. 10 LFid, nella forma di chiarimenti, richiesta di documentazione attestante l'effettivo esercizio o meno nei Grigioni e indagini di cui all'art. 27 LFid, intesi a vagliare la posizione di almeno 13 soggetti diversi; in alcuni casi, laddove non vi era stata cooperazione da parte della società interessata o vi era già il sospetto di esercizio abusivo dell'attività di fiduciario da parte di società domiciliate nei Grigioni, l'Autorità ha agito in via rogatoriale, ossia chiedendo assistenza giudiziaria alla Procura pubblica dei Grigioni o assistenza amministrativa ai Comuni grigionesi toccati dal fenomeno. Le attività descritte non sono state circoscritte al solo Cantone dei Grigioni, ma sono state estese anche ad altri Cantoni, segnatamente nei confronti di una società iscritta nel Registro di commercio di Basilea Città, una in quello del Canton Uri, due in quello di Zugo e una in quello di Zurigo. Tali accertamenti e indagini sono attualmente ancora in parte al vaglio dell'Autorità di vigilanza, che, per evidenti ragioni d'inchiesta, non può fornire ulteriori ragguagli. Si rileva comunque che, in taluni casi, la situazione ha potuto essere risolta con la nomina, da parte della società con sede fuori Cantone,


di un fiduciario autorizzato iscritto nel Registro di commercio. Quanto al perseguimento penale dell'esercizio abusivo della professione di fiduciario, l'Autorità di vigilanza è di regola competente per i casi semplici (art. 23 cpv. 1 LFid), che costituiscono la maggioranza dei casi, essendo invece la competenza del Ministero pubblico del Cantone Ticino demandata a quelli di esercizio aggravato o di recidiva (art. 23 cpv. 3 LFid). Dato il carattere eccezionale dell'art. 23 cpv. 3 LFid, nell'anno 2017 la trasmissione d'ufficio al Ministero pubblico ticinese non si è ancora resa necessaria. Lo stesso dicasi per eventuali segnalazioni alla FINMA. Ad ogni modo, si rileva che i funzionari del segretariato dell'Autorità di vigilanza provvedono d'ufficio, laddove necessario, a segnalare eventuali violazioni concernenti altre normative ai competenti uffici e/o ai rispettivi organi di vigilanza cantonale e federali.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 8 ore lavorative.*

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Ufficio del registro di commercio (di-rc@ti.ch)
- Comando Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Autorità di vigilanza sui fiduciari (fiduciari@ti.ch)